

N. 7.736 di rep.

N. 4.033 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria
di società quotata
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici)

il giorno 29 (ventinove)

del mese di 11,22 (undici e ventidue)

in Milano, nella casa in via Romualdo Bonfadini n. 148.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Mariconda Vincenzo**, nato a Gragnano (NA) il 14 ottobre 1944, domiciliato per la carica in Milano, via Romualdo Bonfadini n. 148,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata

"Risanamento S.p.A."

con sede legale in Milano, via Romualdo Bonfadini n. 148, capitale sociale deliberato per euro 533.449.431,64 e sottoscritto e versato per euro 229.972.957,64, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 01916341207, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1587695 (di seguito, anche: la "**Società**"),

mi chiede, con il consenso degli intervenuti, di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società stessa riunitasi in prima convocazione in questi luogo, giorno e ad ore 10,00, giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea, che ha già provveduto alla trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno (oggetto di separata verbalizzazione), si svolge, per quanto concerne la parte straordinaria del medesimo, come segue.

Presiede il comparente, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale vigente, nella sua predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale anzitutto richiama le comunicazioni effettuate in apertura dei lavori e qui di seguito riportate:

- oltre ad esso comparente, sono presenti: i Consiglieri Mario MASSARI (Vice Presidente), Claudio CALABI (Amministratore Delegato), Alessandro CORTESI, e Matteo TAMBURINI, ed i sindaci Tiziano ONESTI (Presidente) e Maurizio STORELLI, assenti giustificati gli altri consiglieri e l'altro sindaco;
- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in questo luogo per oggi 29 aprile 2011, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 10,00, ed occorrendo per il gior-

no 30 aprile 2011, in seconda convocazione, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società, sui quotidiani Milano Finanza ed il Sole 24 Ore in data 30 marzo 2011 e relativo comunicato stampa, con il seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria

(*Omissis*)

Parte straordinaria

Modifica degli articoli 10, 11, e 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.;

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/98.

Il Presidente, quindi:

- ha informato che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- ha comunicato che:

-- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato l'avv. *Luciano Castelli* quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "**Testo Unico della Finanza**") ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

-- l'avv. *Castelli* ha dichiarato, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto agli argomenti oggetto di delibera indicati all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;

-- ai sensi del terzo comma del citato articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;

- ha precisato che, entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al rappresentante designato dalla Società;

- ha precisato inoltre che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;

- ha comunicato che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata ac-

certata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare é stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- ha informato che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- ha segnalato che la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;

- ha dichiarato, inoltre, che:

-- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 229.972.957,64, suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;

-- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

-- la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

-- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Risanamento S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista Diretto	quota % su capitale ordinario	quota % su capitale votante
Luigi Zunino	Nuova Parva S.p.A. in liquidazione	12,778	12,778
	Tradim S.p.A. in liquidazione	6,198	6,198
	Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione	5,706	5,706
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A.	35,978	35,978
UniCredit S.p.A.	UniCredit S.p.A.	14,401	14,401
Banca Popolare di Milano	Banca Popolare		

S.c.r.l.	di Milano S.c.r.l.	6,677	6,677
Banco			
Popolare			
Società	Banco Popolare		
Coopertiva	Società Coopertiva	3,542	3,542
Banca Monte	Banca Monte		
dei Paschi di	dei Paschi di		
Siena S.p.A.	Siena S.p.A.	3,007	3,007

- ha dichiarato che la Società è a conoscenza dell'esistenza di accordi di cui alcune specifiche "pattuizioni" potrebbero essere ricondotte alla fattispecie del patto parasociale ex art. 122 d.lgs. n. 58/98 e per cui sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge e regolamentari. In particolare in data 30 ottobre 2010, in vista dell'assemblea di Risanamento S.p.A. in pari data, convocata per deliberare la ricapitalizzazione della Società, (i) Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione, Nuova Parva S.p.A. in liquidazione e Tradim S.p.A. in liquidazione, società azioniste di Risanamento S.p.A., da un lato, e (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banco Popolare S.c. a r.l., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare di Milano Soc. coop. a. r.l., dall'altro lato, hanno stipulato un accordo nell'ambito del quale le sopra richiamate società azioniste di Risanamento S.p.A. si sono dichiarate disponibili a votare, nella suddetta assemblea, a favore: dell'aumento di capitale di Risanamento S.p.A. per complessivi nominali euro 150.280.014,64, mediante emissione di n. 536.714.338 azioni ordinarie al prezzo di euro 0,28 ciascuna; e dell'attribuzione agli amministratori di Risanamento S.p.A. della facoltà, ai sensi dell'art. 2420-ter, comma 2, c.c., di emettere entro il 31 marzo 2012 un prestito obbligazionario "convertendo" in opzione agli aventi diritto, a pagamento, per complessivi nominali euro 255.000.000,00. La suddetta pattuizione aveva natura occasionale ed ha conservato efficacia solo con riferimento all'assemblea di Risanamento S.p.A. del 30 ottobre 2010;

- ha dichiarato che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 del Testo Unico della Finanza aventi per oggetto azioni della Società;

- ha dichiarato che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- ha ricordato che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

-- di cui all'art. 120 del Testo Unico della Finanza, relativamente alle partecipazioni superiori al 2% del capitale della Società;

-- di cui all'art. 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza, relativamente ai patti parasociali;

- ha invitato gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

- ha dato atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché rese disponibili sul sito internet www.risanamentospa.it:

-- in data 30 marzo 2011:

--- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria;

-- in data 7 aprile 2011:

--- la relazione finanziaria annuale contenente il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, il bilancio consolidato, corredati dall'attestazione di cui all'art. 154-bis del decreto legislativo n. 58/98, la relazione sulla gestione, nonché la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari della Società ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011 ed altresì le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione;

--- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti Consob;

- ha altresì dato atto che:

-- sono stati espletati, riguardo alla predetta documentazione, tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente;

-- è stata data puntualmente comunicazione al pubblico del deposito della predetta documentazione;

-- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea;

-- i predetti documenti verranno allegati in originale al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Presidente, ancora, ha informato che:

- in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. - società alla quale è stato conferito incarico per la revisione contabile - sono i seguenti:

-- per la revisione del bilancio d'esercizio 2010 un compenso di euro 96.000,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.220 ore impiegate;

-- per la revisione del bilancio consolidato 2010 un compenso di euro 21.000,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 265 ore impiegate;

-- per la revisione della relazione semestrale un compenso di euro 212.000,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.605 ore impiegate;

- per la revisione della relazione finanziaria al 30 settembre 2010 un compenso di euro 65.000,00 (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 666 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso (comprensivo dell'adeguamento ISTAT) di euro 11.000,00 (oltre ad IVA e spese) a fronte di n. 135 ore impiegate;
- per il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 della relazione sulla gestione ed il giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la società di revisione ha impiegato n. 80 ore per un corrispettivo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT, di euro 8.000,00;
- i predetti corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob;
- i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti Consob;
- saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto;
- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni ed il numero delle azioni per la quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza;
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea;
- sono stati ammessi all'assemblea dipendenti della Società che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;
- sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, rappresentanti della società di revisione, esperti, analisti finanziari e giornalisti;
- dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del giorno verrà data la parola ai partecipanti che vorranno intervenire e ha proposto in merito di effettuare prima tutti

gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte.

Il Presidente ha comunicato che sono pervenute alcune domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza; ad alcune di esse è già stata data risposta in forma "domanda e risposta" sul sito internet della Società ed il testo delle domande e risposte rispettivamente pervenute e fornite è a disposizione degli intervenuti all'ingresso della sala; delle altre, riferite alla partecipazione all'assemblea, è stata data lettura e risposta al termine della discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente:

- ha comunicato, prima di passare alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, precisando quanto segue:

-- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano ed i legittimati al voto contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione;

-- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni legittimato al voto o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";

-- gli intervenuti sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, in quanto, in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi dei partecipanti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

-- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita;

-- nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede;

-- nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

-- prima di ogni votazione si darà atto dei partecipanti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

* * *

Tutto ciò premesso, il Presidente:

- dichiara che in questo momento sono presenti in proprio e/o per delega n. 17 legittimati al voto rappresentanti n. 658.485.186 azioni ordinarie pari al 81,18% del capitale sociale con diritto di voto;

- dichiara l'assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria;

- ricorda che l'argomento in esame è stato trattato nella relazione degli amministratori, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, inviata a Consob e consegnata a tutti gli intervenuti (allegato "A").

Il Presidente, passando quindi alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, recante "*Modifica degli articoli 10, 11, e 15 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*", chiede a me notaio di dare lettura della proposta di delibera *infra* trascritta - in tutto conforme a quella contenuta nella relazione degli amministratori - e dichiara aperta la discussione, che si svolge come segue.

D'Atri raccomanda di prestare molta attenzione ai profili tecnici inerenti la nuova disciplina delle operazioni con parti correlate, così come di avviare per il futuro un più completo studio in merito alle nuove disposizioni sui diritti degli azionisti, ed in particolare alla disciplina, oggetto di intervento statutario, del rappresentante designato dalla Società. Il Presidente assicura la massima attenzione sui profili segnalati dal socio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

- invita inoltre i legittimati al voto che non intendono partecipare a questa votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala;

- comunica che sono presenti, in proprio e/o per delega, n. 17 legittimati al voto, rappresentanti n. 658.485.186 azioni pari al 81,18% del capitale sociale;

- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11,31), la proposta di cui è stata data in precedenza lettura e qui trascritta (con l'indicazione del solo testo di cui si propone l'adozione):

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di Risanamento, esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 e 92 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437,

delibera

1. di modificare gli articoli 10, 11 e 15 dello statuto sociale come segue:

Art. 10

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:

- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualo-

ra i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;

- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;

- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.

Art. 11

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La società si riserva la facoltà di designare per ciascuna assemblea, dandone espressa indicazione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Art. 15

Al Consiglio di Amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato

da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.;

2. di dar mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o da ogni competente autorità e, in genere, per compiere tutto quanto necessario per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.".

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria sopra riprodotto e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,35 (undici e trentacinque).

* * *

Il componente mi chiede l'allegazione al presente verbale:


- dell'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea, che al presente verbale allego sotto la lettera "B";
- dello statuto sociale che recepisce le modifiche come sopra deliberate e che al presente verbale allego sotto la lettera "C".

Del presente ho dato lettura al componente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di dodici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventitrè e della ventiquattresima sin qui.

F.to Vincenzo Mariconda

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 4436/9033 di rep.



RISANAMENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 29/30 APRILE 2011

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 10,00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini 148, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2011 alle ore 10,00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini 148, in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

2. Modifica degli articoli 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti e all'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437 e riporta, tra l'altro, le informazioni richieste dall'Allegato 3A - Schema 3 del Regolamento Emittenti.

La Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.risanamentospa.it nei termini di legge.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RISANAMENTO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla “Modifica degli articoli 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

(A) MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA.

Come noto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 (“Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”) ha introdotto nuove disposizioni normative applicabili agli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, alle quali la nostra società ha, in parte, l’obbligo di adeguarsi, ed, in parte, la facoltà di cogliere le nuove opportunità ritenute rispondenti alle esigenze aziendali e dell’azionariato.

L’Assemblea Straordinaria dello scorso 30 ottobre 2010 ha già deliberato le modifiche statutarie riconducibili al necessario adeguamento alle novità legislative.

Tra le altre opportunità offerte dalla normativa e rimesse all’autonomia statutaria, il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta valutazione della rispondenza delle stesse alle attuali esigenze aziendali e dell’azionariato, ha ritenuto al momento di non apportare allo Statuto sociale le modifiche volte a consentire l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, o ad introdurre la facoltà di identificare “in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico” i propri Azionisti, attraverso gli intermediari, atteso tra l’altro che gli Azionisti possono comunque vietare la comunicazione dei propri dati identificativi; non si è inoltre ritenuto opportuno al momento di proporre l’introduzione di diritti a dividendi maggiorati.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone invece:

- di modificare l’art. 10 dello Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea degli Azionisti si tenga in un’unica convocazione.

Al proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto dal novellato art. 2369, comma 1, del codice civile, lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima. In tal caso, (i) l’Assemblea ordinaria si potrebbe costituire qualunque sia il capitale rappresentato dai soci partecipanti e delibererebbe a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, mentre (ii) l’Assemblea straordinaria si potrebbe costituire quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibererebbe con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, vi proponiamo dunque di introdurre nello Statuto della Società la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea si tenga in un’unica convocazione. Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare, di volta in volta, se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni plurime o a quello dell’unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica menzione nell’avviso di convocazione;

- di modificare l’art. 11 dello Statuto sociale al fine di introdurre la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, tenuto conto della composizione e delle esigenze



dell'azionariato, qualora ne ravvisi l'opportunità, che la società designi un rappresentante al quale i soci possano attribuire le deleghe.

Al proposito, si rammenta che l'art. 135 –undices del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che, salva diversa disposizione statutaria, gli emittenti possano designare per ciascuna assemblea un rappresentante cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente al data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. La delega, che deve essere conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Il rappresentante è altresì tenuto a mantenere la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere più agevole la partecipazione dei soci alle Assemblee degli azionisti senza tuttavia un eccessivo aggravio dei costi per la Società, Vi propone di introdurre nello Statuto della Società un elemento di flessibilità costituito dalla facoltà per il Consiglio medesimo di stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che la società designi un rappresentante al quale i soci possano attribuire le deleghe.

Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare, tenuto conto di volta in volta della composizione e delle esigenze dell'azionariato, se designare un rappresentante al quale i soci possano attribuire le deleghe, dandone specifica menzione nell'avviso di convocazione.

Con l'occasione, inoltre, il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di approvare alcune modifiche allo Statuto in materia di operatività con le parti correlate, connesse all'emanazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificata con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) ed alle procedure adottate in data 25 novembre 2010 dalla società, in attuazione dello stesso (in conformità alle quali devono intendersi i termini indicati in lettera maiuscola nel proseguo), e precisamente:

- di introdurre un ulteriore comma all'articolo 10 dello Statuto che preveda:

- (i) la competenza dell'assemblea ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC;
- (ii) che per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste;



- di introdurre un ulteriore comma all'art. 15 dello Statuto che preveda:

- (i) che in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.

Si segnala che il Comitato per le Operazioni con parti correlate ha espresso parere favorevole alle sopra enunciate modifiche statutarie.

Nello specifico tutte le modifiche statutarie sono riepilogate nel prospetto riportato di seguito, che pone a raffronto l'attuale testo dello Statuto Sociale, le modifiche proposte, evidenziando in quello vigente, mediante scritturazione con carattere barrato, la parte che si propone di eliminare, ed evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, la variazione che si propone di apportare.

In conseguenza delle variazioni prospettate si sottopone alla Vostra approvazione l'adozione di un nuovo testo di Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">- sul sito internet della società;- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda e terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a 8 giorni.</p> <p>Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una</p>	<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none">- sul sito internet della società;- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una</p>



RISANAMENTO

relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:

- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;

- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati

Ugo Allarta


Carlo Allarta



	<p>presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>
<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La società si riserva la facoltà di designare per ciascuna assemblea, dandone espressa indicazione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>
<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.</p>	<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento</p>



RISANAMENTO

	<p>recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>
--	---

Si segnala che la modifiche statutarie proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

(B) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALL'ARGOMENTO AL PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto nella presente Relazione, qualora concordiate con quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Risanamento, esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 e 92 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437,

delibera

1. di modificare gli articoli 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge: - sul sito internet della società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui</p>	<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge: - sul sito internet della società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui</p>

Handwritten signature

Handwritten signature




RISANAMENTO

quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; ~~in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a 8 giorni.~~

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.


Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; **il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge**

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.


Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:

- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il



	<p>voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>
<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La società si riserva la facoltà di designare per ciascuna assemblea, dandone espressa indicazione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità</p>

Vis. e ill. [Signature]





	previste dalla normativa applicabile.
<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.</p> <p>Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.</p>	<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.</p> <p>Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>

2. di dar mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o da ogni competente autorità e, in genere, per compiere tutto quanto necessario per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Milano, 23 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
(l'Amministratore Delegato)

RISANAMENTO S.P.A.
 VIA BONFADINI N. 148 - MILANO
 Cod. Fiscale: 01916341207

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 29/04/2011 IN 1° CONVOCAZIONE

Ordine del giorno MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10, 11 E 15 DELLO STATUTO SOCIALE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 658.485.186 pari al 81,1891% delle n. 811.051.132 azioni costituenti il capitale sociale

Acc. "B" de B. 7726/4033 di rep.

ELENCO FAVOREVOLI							
Totale Voti: 658.485.186 pari al 100,0000 % della quantità votante							
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	% DELLA QUANTITA' VOTANTE	
BOVE KATRIN		1	50		50	0,0000%	
ZOLA PIER LUIGI		3	2		2	0,0000%	
CAMERINI BRUNO	Delegato: CAMERINI RICCARDO	4		181	181	0,0000%	
UNICREDIT SPA	Delegato: GAVITA ARMANDO	5		116.796.953	116.796.953	17,7372%	
CHIGNOLI GIORGIO		6	1		1	0,0000%	
INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	Delegato: DVATRI GIANFRANCO	7		5	5	0,0000%	
RODINO' WALTER		8	12		12	0,0000%	



U. Maria

C. de

1

BANCA POPOLARE DI MILANO	Delegato: AZZARETTI GIANLUCA	9		54.145.547	54.145.547	8,2227%
INTESA SANPAOLO SPA	Delegato: PEILA SABRINA ROSA LUCIA	10		291.757.686	291.757.686	44,3074%
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	11	96.000	46.278.223		7,0280%
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		3.200.000			
vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		11.000.000			
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		31.982.223			
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	13		13.720.982		2,0837%
vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		5.336.378			
ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		2.705.567			
vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		9.037			
vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		5.670.000			
TRADIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	14		28.982.554		4,4014%
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		28.982.554			
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	15	409.088	409.088		0,0621%
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		143.000			
NUOVA PARVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	16		143.000		0,0217%
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A.	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE		81.835.362			



Carlo

NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO S.P.A.	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	7.756.327 43.779.035			
NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	19.000.000			
NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	6.300.000			
NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE vincolo di pegno: UNICREDITO ITALIANO	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	3.000.000			
NUOVA PARVA SPA IN LIQUIDAZIONE	votante: CASTEJON MARCO DAVIDE	2.000.000			
CITADEL SECURITIES (EUROPE) LTD	votante: FRACCACRETA VALERIA	27.606	18	27.606	0,0042%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	Delegato: ROMAGNOLI LORENZO		19	24.387.934	3,7036%
		171.396.880		487.088.306	658.485.186

Tot. Voti in Proprio: 171.396.880

Tot. Voti in Delega: 487.088.306


Totale Voti: 658.485.186

ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:31

De Maria



De Maria



DENOMINAZIONE -OGGETTO -SEDE -DURATA

Art. 1

La società si denomina "RISANAMENTO SPA"

Art. 2

La società ha per oggetto:

a) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresa la costruzione, la compravendita, la permuta, l'affitto, la locazione esclusa quella finanziaria, il comodato di immobili ed aree; la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;

b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 385/1993, di attività finanziarie in genere quali l'assunzione in proprio a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della società o enti controllanti, controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e controllati da una stessa controllante e comunque all'interno del medesimo Gruppo di cui la società fa parte, nonché la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati di proprietà sociale a scopo di stabile investimento, escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come attività finanziaria;

c) la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

Potranno anche essere emesse obbligazioni nei limiti e nei modi di legge .

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.

Art. 3

La società ha sede legale in Milano.

La società, nelle forme volta a volta richieste, potrà istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

CAPITALE

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 229.972.957,64 suddiviso in n. 811.051.132 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.

In data 2 maggio 2007, l'assemblea straordinaria ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società di nuova emissione di importo nominale complessivo pari a Euro 220.000.000,00 costituito da n. 2.200 obbligazioni del valore unitario di Euro 100.000,00, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6 c.c., e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di nominali Euro 17.876.474,00 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di massime n.17.355.800 azioni ordinarie aventi il medesimo godimento delle azioni in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, restando tale aumento del capitale irrevocabile fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle obbligazioni e limitato all'importo delle azioni risultanti dall'esercizio, e comunque entro il 10 maggio 2014, della conversione medesima.

Tutto quanto sopra precisandosi che, a seguito della eliminazione del valore nominale espresso deliberato dall'assemblea del 29 gennaio 2010 ed a seguito della riduzione del capitale sociale (senza annullamento di azioni) per copertura perdite deliberata dall'assemblea in data 30 ottobre 2010, il rapporto di conversione delle obbligazioni di cui al presente comma deve intendersi stabilito in n. 7.889 azioni ordinarie emesse a fronte di un incremento di capitale pari ad Euro 2.291,699, per ogni obbligazione convertibile di valore nominale pari ad Euro 100.000,00 presentata alla conversione.

L'assemblea straordinaria del 30 ottobre 2010 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., al Consiglio di Amministrazione la facoltà – da esercitarsi una volta eseguito l'aumento di capitale di cui al punto 2 all'ordine del giorno - di emettere, entro il 31 marzo 2012, obbligazioni a conversione obbligatoria in azioni ordinarie di Risanamento per un importo complessivo massimo di Euro 255.000.000, da offrire in opzione agli aventi diritto, con conseguente aumento del capitale sociale a servizio della conversione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire tutti i termini e le condizioni delle emittende obbligazioni a conversione obbligatoria così come dell'aumento di capitale a servizio di tale conversione obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2011, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea del 30 ottobre 2010, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2015 per un importo pari a massimi nominali Euro 285.600.000 (duecentottantacinquemilioneicentomila) da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.020.000.000 (unmiliardoventimilioni) azioni ordinarie prive di

valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni a conversione obbligatoria di cui al POC ivi approvato.

Art. 6

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

RECESSO

Art. 7

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 8

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 C.C. e può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Art. 9

L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 giorni qualora lo richiedano le particolari esigenze quali previste dalla legge che dovranno constare da apposito verbale redatto dall'Organo Amministrativo che ne darà giustificazione nella Relazione all'assemblea, prima della scadenza del termine ordinario.

Art. 10

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza";
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:

- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;
- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;
- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.

Art. 11

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La società si riserva la facoltà di designare per ciascuna assemblea, dandone espressa indicazione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità, da quello più anziano di età, o, infine, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio, designato dal Presidente stesso, che, in tal caso, funge da segretario.

Art. 13

L'assemblea si costituisce e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta

persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione

avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Art. 15

Al Consiglio di Amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere

concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.

Art. 16

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati ai o ai vice presidenti e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, o con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni sono trascritte sull'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 19

Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, può eventualmente nominare anche uno o più vice Presidenti, un comitato esecutivo, uno o più consiglieri delegati, ed un segretario (quest'ultimo, non necessariamente amministratore).

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al

Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, ad uno o a più amministratori delegati, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i consiglieri delegati deve riferire con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano eventualmente influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato esecutivo.

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 22

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24

L'Assemblea potrà, nel corso dell'esercizio sociale, deliberare, nel rispetto delle norme di legge in materia, di distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo, sugli utili già realizzati.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Art. 25

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

SCIoglimento

Art. 26

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Art. 27

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to Vincenzo Mariconda

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a
sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile di registrazione per
il Registro Imprese di Milano

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 2 maggio 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

